

COMUNE DI CECCANO

Provincia di Frosinone

Regolamento
disciplinante i criteri per il conferimento degli incarichi, la revoca e la
graduazione della retribuzione di posizione per gli incaricati delle
Elevate Qualificazioni



Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.117 del 26/04/2023

Art.1
Campo di applicazione

1. Il presente regolamento definisce i criteri per la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di Elevate Qualificazioni ai sensi del combinato disposto degli artt.16 e segg. del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16 novembre 20228 (di seguito CCNL 2019-2021).
2. In conformità all'art. 19, comma 1 del CCNL 2019-2021, nel Comune di Ceccano, in quanto ente privo di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, sono titolari degli incarichi di Elevata Qualificazione disciplinate dall'art. 16 dello stesso CCNL.
3. Il Comune istituisce con deliberazione di Giunta Comunale le posizioni di Elevata Qualificazione, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi e degli uffici.

Art. 2
Requisiti per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di Elevata Qualificazione possono essere assegnati:
 - normalmente a dipendenti classificati nell'area dei Funzionari e delle E.Q., sulla base e per effetto d'un incarico a termine conferito in conformità all'art. 19 del CCNL 2019-2021;
 - secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 2, pur essendo previsti e coperti nella dotazione organica dell'ente posti dell' area dei funzionari e delle Elevate Qualificazioni, nei casi in cui non sia possibile attribuire ai dipendenti di tale categoria un incarico ad interim di Elevata Qualificazione la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, per garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di Elevata Qualificazione anche a personale dell' area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali. Tale facoltà può essere esercitata, per una sola volta, salvo eventuale reiterazione nel caso in cui siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell' area dei funzionari e delle Elevate Qualificazioni.
2. L'incarico di Elevata Qualificazione può essere conferito al personale in possesso dei seguenti requisiti:
 - insussistenza di casi di inconfiribilità di incarichi ai sensi del D.Lgs. n. 39/2016 D.P.R. 62/2013 e s.m.i.;
 - insussistenza di condizioni ostative, previste dal "Piano triennale di prevenzione della corruzione" per le aree e i procedimenti ad elevato rischio, salvo eventuali deroghe che dovranno essere motivate per iscritto;
 - non aver subito sanzioni disciplinari superiori al richiamo verbale negli ultimi tre anni.

Art. 3
Procedura per il conferimento degli incarichi

1. Sulla base della deliberazione della Giunta Comunale che individua le strutture amministrative di massimo livello dell'ente, il Sindaco procede, in conformità con l'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, con provvedimento motivato a nominare i responsabili apicali dell'ente nel rispetto della procedura indicata nel presente articolo.
2. Preliminarmente la Giunta comunale individua le risorse destinate al finanziamento dell'istituto e suddivide le risorse da destinare al finanziamento dell'indennità di posizione e quelle destinate al finanziamento dell'indennità di risultato. L'individuazione delle risorse destinate al finanziamento dell'istituto e la loro suddivisione rimane valida fino a diversa deliberazione della Giunta comunale.

3. Il Nucleo di valutazione sulla base dei criteri contenuti nel presente regolamento procede alla graduazione delle posizioni organizzative.

4. Tenendo conto delle risorse disponibili e della graduazione delle posizioni, la Giunta comunale procede alla determinazione dell'indennità di posizione spettante a ciascun incarico di Elevata Qualificazione. In caso di utilizzo di personale a tempo parziale, titolare di E.Q. (art. 19, comma 5, CCNL 2019-2021), allo stesso è corrisposta, da parte dell'Ente presso il quale è stato disposto l'utilizzo, una maggiorazione della retribuzione di posizione nella misura massima del 30 %. Il relativo importo è compreso nel valore destinato dall'Ente a tale istituto.

5. Nel rispetto dei criteri di cui al successivo art. 4 il Sindaco procede alla nomina degli incarichi di Elevata Qualificazione, indicando nel decreto di conferimento anche l'importo dell'indennità di posizione previsto e la percentuale dell'indennità di risultato stabilita. L'indennità di posizione e quella di risultato non potranno essere inferiori ai valori minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva. I valori di tali indennità non potranno essere modificati nel corso dello svolgimento dell'incarico se non per modifiche organizzative o per esigenze dettate dal rispetto di vincoli di finanza pubblica.

6. In sede di prima applicazione della procedura di cui al presente regolamento, tenuto conto della necessità di implementare correttamente i criteri di cui al successivo art. 9, il decreto di conferimento potrà non prevedere i valori economici di cui al precedente comma 5. In tal caso la determinazione di tali valori avverrà entro tre mesi dal conferimento dell'incarico.

Art. 4

Conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione - Criteri

1. L'attribuzione dell'incarico di responsabilità, in conformità con l'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, è disposta con provvedimento motivato del Sindaco, con atto scritto e motivato.

2. Ai fini del conferimento, il Sindaco individuerà i soggetti che riterrà idonei prendendo in esame tutti i dipendenti appartenenti all' area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni che, a qualunque titolo, prestino servizio presso l'Ente, motivando la scelta operata, con riferimento ai seguenti criteri:

- a. titolo di studio e professionale adeguato allo svolgimento delle funzioni assegnate, in rapporto alla specificità dell'incarico;
- b. capacità manifestata nella gestione di processi complessi, valutata in relazione all'oggettiva complessità delle disposizioni legislative e regolamentari che li regolano e della necessaria interrelazione con i procedimenti curati da altre strutture/Enti;
- c. Capacità di direzione e integrazione organizzativa, espressa mediante l'assenza di situazioni di contenzioso o di conflitto interpersonale;
- d. eventuale esperienza nella gestione di funzioni e di attività su tematiche significative coerenti con l'incarico da ricoprire
- e. Qualità delle prestazioni svolte secondo le risultanze del sistema di valutazione;
- f. Eventuali percorsi di formazione e aggiornamento professionale.

3. Nei casi in cui non sia possibile attribuire ai dipendenti dell'area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni un incarico, neanche ad interim, di Elevata Qualificazione per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, per garantire la continuità e la regolarità dei servizi

istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, l'incarico di Elevata Qualificazione anche a personale dell' area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

Art. 5 **Durata degli incarichi**

1. L'incarico di Elevata Qualificazione, salvo il caso di incarichi conferiti ad interim e per la direzione di strutture temporanee, potrà avere durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

2. Gli incarichi di Elevata Qualificazione cessano comunque al termine del mandato del sindaco.

3. Agli incarichi di posizione organizzativa si applica il disposto dell'art. 3 del DL. n. 293/1994, conv. con L. 444/1994 per i 45 giorni successivi alla scadenza dell'incarico. Pertanto, qualora non incaricate nuove Elevate Qualificazioni, durante il citato periodo i responsabili delle strutture apicali possono adottare atti di ordinaria amministrazione e atti urgenti ed indifferibili, con indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità.

Art. 6 **Revoca degli incarichi**

1. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

2. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 1.

3. Gli incarichi possono essere revocati anche con atto motivato, sulla base delle previsioni dettate dal comma 1 dell'articolo 109 del D.Lgs. n. 267/2000, per la inosservanza delle direttive impartite dal sindaco, dalla giunta o dall'assessore di riferimento.

4. Nel caso in cui l'incarico sia stato conferito eccezionalmente a personale non appartenente all' area dei funzionari e delle E.Q. potrà procedersi alla revoca anticipata dell'incarico conferito anche nel caso in cui si verificano mutamenti organizzativi in grado di eliminare la situazione eccezionale che ha consentito l'attribuzione dell'incarico.

5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato e il dipendente resta inquadrato nel profilo e nell' area di appartenenza.

Art. 7 **Trattamento economico**

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare dell' incarico di Elevata qualificazione è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per lavoro straordinario, ad eccezione dei trattamenti accessori indicati nell'art. 20 del CCNL 2019-2021.

Art. 8 **Retribuzione di posizione**

1. Il presente Regolamento individua il sistema ed i criteri per la graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione ai fini dell'attribuzione della retribuzione di posizione.

2. Nella individuazione dei criteri il sistema tiene conto della rilevanza del ruolo assegnato alla posizione e dei connessi aspetti di complessità, autonomia, professionalità.
3. Nel caso di variazioni delle funzioni attribuite alle Elevanti Qualificazioni ovvero di rilevanti modifiche agli altri elementi di valutazione considerati dal presente Regolamento, può procedere ad una nuova graduazione delle stesse.
4. Il sistema assicura in ogni caso l'attribuzione del valore minimo previsto dal CCNL quale retribuzione di posizione.

Art. 9

Criteri per la graduazione degli incarichi di Elevanti Qualificazioni

1. Il sistema di graduazione degli incarichi di Elevanti Qualificazione considera le caratteristiche fondamentali di ogni unità operativa individuando per ciascuna di esse gli elementi previsti dal CCNL (complessità e responsabilità), articolati in base a criteri specifici.
2. Le caratteristiche considerate ai fini della graduazione gli incarichi di Elevanti Qualificazione sono valutate in base ai seguenti criteri:
 - 1) trasversalità (complessità relazionale) - Per tale fattore sono assegnati punteggi da 1 a 15. Sono presi in considerazione il complesso e l'intensità delle relazioni sia interne che esterne coinvolte dai procedimenti attinenti alle funzioni assegnate. La valutazione attiene, in particolare, la significatività qualitativa e quantitativa dei rapporti con i "clienti interni", con le Autorità esterne ed i portatori di interessi diffusi ("stakeholders");
 - 2) complessità operativa ed organizzativa - Per tale fattore sono assegnati punteggi da 1 a 30. Nell'analisi di tale fattore sono considerate:
 - a) la composizione della struttura operativa di cui assume la responsabilità il titolare di un incarico di Elevanti Qualificazione in relazione alla tipologia e quantità di risorse umane assegnate e alla rilevanza dei budget gestiti a livello di entrata e di spesa;
 - b) la complessità qualitativa e quantitativa dei processi decisionali attinenti alle funzioni assegnate, riferita sia ai passaggi procedurali che alle relative implicazioni in termini di prodotto finale (ad es. a livello di tempi da rispettare, di rilevanza dell'istruttoria, ecc.). Sono presi in considerazione, in particolare, il numero e la complessità tecnico/professionale dei processi/attività; il livello di specializzazione richiesto, ossia l'ambito delle funzioni specialistiche richieste; l'esigenza di coordinamento dei processi/attività;
 - 3) le potenziali ipotesi di responsabilità amministrativa e contabile connesse con le funzioni esercitate - Per tale fattore sono assegnati punteggi da 1 a 30. Sono prese in considerazione, in particolare, le attività maggiormente esposte a forme di responsabilità dettagliate espressamente dal legislatore; sono valutate l'intensità e la rilevanza dell'incidenza dei procedimenti gestiti e dei provvedimenti adottati nei confronti del destinatario interno ed esterno, in relazione agli interessi coinvolti (responsabilità di prodotto, civile ed amministrativa);
 - 4) strategicità (responsabilità organizzativa di mandato) - Per tale fattore sono assegnati punteggi da 1 a 25. E' considerata la rilevanza delle funzioni conferite rispetto al programma di mandato.
3. Il Nucleo di valutazione applica i criteri di cui al precedente comma 2 per ciascuna Elevanti Qualificazione. Per ogni criterio è assegnato un punteggio compreso tra il valore minimo e quello massimo indicati. I punteggi così assegnati per ogni criterio sono sommati ed è individuato il punteggio totale di ciascuna E.Q.

Art. 10

Determinazione dell'indennità di posizione

1. Sulla base del "budget" a disposizione per la retribuzione di posizione individuato dalla Giunta comunale ai sensi del precedente art. 3, comma 2, eventualmente al netto di somme dovute al

personale di cui all'art. 19, CCNL 2019-2021, viene determinata l'indennità di posizione spettante a ciascuna Elevata Qualificazione nel rispetto del procedimento descritto nel presente articolo.

2. Il numero di Elevata Qualificazione da conferire da parte dell'ente è moltiplicato per l'ammontare minimo destinato alla retribuzione di posizione secondo il CCNL, calcolando così il valore complessivo minimo (di seguito "vcm") delle posizioni organizzative dell'Ente. Il Settore Personale determina la differenza fra budget e vcm, differenza che costituisce il "budget residuo".

3. Il Nucleo di valutazione applica i criteri di cui al precedente art. 9 per ogni Elevata Qualificazione, assegnando un punteggio per ciascuna di esse.

4. Il Settore Personale effettua la parametrizzazione del punteggio totale di ciascuna Elevata Qualificazione rispetto alla somma dei punteggi totali attribuiti complessivamente a tutte le posizioni organizzative, determinando così il peso specifico di ciascuna. Il peso specifico di ciascuna Elevata Qualificazione è parametrato al budget residuo di cui al precedente comma 2. Per ottenere l'importo della retribuzione di posizione di ciascuna Elevata Qualificazione, il risultato così ottenuto è sommato al valore minimo della retribuzione.

5. Nel caso in cui sia stato nominato Elevata Qualificazione personale non appartenente all'area dei funzionari e delle E.Q., il procedimento viene svolto secondo le stesse modalità, ma l'indennità di posizione viene corrisposta nella misura del 60% del valore determinato secondo il sistema di graduazione, nel rispetto dei valori minimi e massimi stabiliti dalla contrattazione nazionale.

Art. 11

Retribuzione di risultato

1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano attribuiti gli incarichi sono soggetti a valutazione annuale.

2. La valutazione positiva dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato, i cui criteri generali di determinazione sono previsti nell'ambito della contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 7, comma 4, let. v), del CCNL 2016 - 2018.

3. Ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del CCNL 21/5/2018, i criteri specifici per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato, nell'ambito dei criteri generali di cui al comma 2, sono stabiliti in apposita disciplina che accede al regolamento generale sul ciclo di valutazione della performance.

Art. 12

Incarichi ad interim

1. Al lavoratore già titolare di Elevata Qualificazione, cui sia conferito un incarico ad interim relativo ad altra Elevata Qualificazione anizzativa, è attribuito secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del CCNL 2019-2021, per la durata dello stesso e a titolo di retribuzione di risultato, un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la Elevata Qualificazione oggetto dell'incarico ad interim.

2. Nella definizione della percentuale di cui al comma 1, si tiene conto per il 75% della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito, nonché per il 25% del grado di conseguimento degli obiettivi.

3. Per la determinazione complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito si applicano i criteri di graduazione di cui al precedente art. 9.

Art. 13

Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione e trova applicazione per gli incarichi conferiti successivamente alla data medesima.

2. Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del Regolamento tutte le norme incompatibili contenute in precedenti atti.